



**COMUNE DI SAN MINIATO**  
**Provincia di Pisa**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI**  
**NELL'AMBITO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ**

**Approvato con D.C.C. n. 23 del 28.04.2022, imm. eseguibile**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Individuazione dei beneficiari
- Art. 4 – Aree tematiche di intervento
- Art. 5 – Tipologia di contributi
- Art. 6 – Programmazione dei benefici economici

### **TITOLO II – PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

#### **CAPO I – CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIATIVI**

- Art. 7 – Modalità di richiesta dei contributi
- Art. 8 – Determinazione degli ambiti e delle risorse finanziarie
- Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 10 – Valutazione delle domande
- Art. 11 – Determinazione dell'ammontare dei contributi
- Art. 12 – Erogazione dei contributi
- Art. 13 – Decadenza
- Art. 14 – Altre procedure di assegnazione dei contributi

#### **CAPO II – CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE**

- Art. 15 – Caratteristiche dei contributi
- Art. 16 – Clausola di rinvio

#### **CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 17 – Controlli
- Art. 18 – Responsabilità
- Art. 19 – Clausole di salvaguardia

### **TITOLO III - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

#### **CAPO I – FORME DI COLLABORAZIONE**

- Art. 20 – Obiettivi della collaborazione
- Art. 21 – Definizioni generali
- Art. 22 – Cornice normativa

## **CAPO II – RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

Art. 23 – Ambito della disciplina

Art. 24 – Convenzioni

Art. 25 – Fase valutazione

Art. 26 – Stipula delle convenzioni

Art. 27 – Attuazione delle convenzioni

Art. 28 – Realizzazione degli interventi

Art. 29 – Rimborsi spese

## **TITOLO IV – FORME DI PUBBLICIZZAZIONE**

Art. 30 – Trasparenze e pubblicità

Art. 31 – Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. Il Comune di San Miniato, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità, e in conformità allo Statuto Comunale, favorisce e promuove la collaborazione con le realtà associative che perseguono finalità di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall'art. 118 co. 4 della Costituzione.
2. Il Comune di San Miniato svolge le proprie funzioni promuovendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e, nel rappresentare unitariamente gli interessi della propria comunità, assume come obiettivo primario il soddisfacimento dei bisogni collettivi al fine di conseguire una migliore qualità della vita dei singoli e della comunità.
3. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti di interesse generale promossi dai cittadini attraverso le loro espressioni associative, da enti e organizzazioni aventi una o più delle seguenti finalità:
  - promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, in particolare in quelli legati alla coscienza civile, crescita culturale, scientifica, educativa, sportiva, alla salute e alla tutela del paesaggio e della valorizzazione del tempo libero
  - sviluppare il senso di comunità anche attraverso progetti di valorizzazione della memoria locale
  - promuovere la cultura del territorio, le attività ed i prodotti del suo lavoro e della sua creatività, le tradizioni storiche, civili e religiose della comunità o di parte di essa
  - promuovere la collaborazione e la cooperazione, la partecipazione dei singoli cittadini, delle loro associazioni e delle forze sociali all'attività amministrativa
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi economici, garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
5. Non si configura come "sponsorizzazione" il sostegno ad iniziative di soggetti terzi che, perseguendo finalità idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali del Comune, rappresentano una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico. Nello specifico si configurano come attività svolte nell'interesse della comunità e ritenute utili per la stessa, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D. Leg.vo. n. 33/2013 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici volti ad incentivare iniziative, attività e manifestazioni considerate di pubblico interesse che l'Amministrazione Comunale ritiene in linea con i propri programmi e obiettivi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di

qualificazione della spesa pubblica.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o regolamento
- all'erogazione di sussidi, contributi dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale si pone unicamente quale tramite per l'erogazione
- ai contributi e/o quote di partecipazione, quote di adesione ad associazioni, enti pubblici, consorzi, aziende speciali, società e altri organismi associativi cui l'Amministrazione Comunale partecipa o aderisce e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del Bilancio di Previsione
- ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente, ivi compresi i casi in cui il contributo consista nell'accollo da parte del Comune in tutto o in parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito
- ad ogni altro contributo economico caratterizzato da normativa nazionale, provinciale, regionale specifica e/o per il quale l'Amministrazione Comunale interviene sulla base di diversa regolamentazione/disciplina.

### **Art. 3**

#### **Individuazione dei beneficiari**

1. L'Amministrazione Comunale può riconoscere contributi economici a soggetti associativi formalmente costituiti con o senza personalità giuridica come di seguito indicati:

- società e associazioni sportive dilettantistiche
- enti di promozione sportiva
- enti senza scopo di lucro che in forma associata promuovono la pratica di discipline sportive associate
- federazioni sportive nazionali e società loro affiliate
- associazioni
- comitati
- fondazioni
- persone fisiche nell'ambito degli interventi a sostegno del reddito, nei limiti di quanto indicato nel successivo Titolo II Capo II.

2. Sono esclusi quali beneficiari dei contributi economici concessi a norma del presente Regolamento:

- persone fisiche/enti associativi che hanno procedimenti/contenziosi in corso con l'Amministrazione Comunale
- soggetti di cui al precedente punto che presentino condizioni di morosità o insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di San Miniato e per i quali non sia stato formalizzato uno specifico piano di rientro

- soggetti di cui al precedente punto che, seppure in possesso di uno specifico piano di rientro per sanare la propria posizione di morosità o insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di San Miniato, non abbiano rispettato le scadenze delle rate
- partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative e organizzazioni sindacali
- imprese commerciali individuali e societarie e loro associazioni
- enti di diritto privato controllati dall'Amministrazione Comunale
- soggetti che intrattengono rapporti/accordi di natura pattizia con l'Amministrazione Comunale che prevedano la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche se prestati a titolo gratuito, salvo le deroghe previste dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 4**

##### **Aree tematiche di intervento**

1. Le aree tematiche di intervento oggetto della disciplina del presente Regolamento sono quelle di seguito indicate:

- cultura e turismo
- educazione e formazione
- politiche giovanili
- prevenzione e recupero del disagio giovanile
- cooperazione internazionale, solidarietà e pace
- promozione della salute
- affermazione dei diritti individuali
- promozione dell'attività motoria, sportiva e ricreativa
- tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

2. L'Amministrazione Comunale può riconoscere contributi economici nelle aree tematiche sopra indicate:

- a sostegno delle attività ordinarie esercitate dal soggetto richiedente nei termini e condizioni da delineare in sede di singolo Avviso Pubblico di cui al successivo art. 7
- per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative, interventi, anche di tipo occasionale o ricorrente

3. Il sostegno economico dell'Amministrazione Comunale potrà essere previsto sia per attività/interventi che risultino già completati al momento della presentazione della richiesta di contributo sia per attività/interventi non ancora completati o semplicemente programmati.

#### **Art. 5**

##### **Tipologia di contributi**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che recita: *"La concessione di*

*sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".*

2. Per contributo economico si intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti meritevoli di essere sostenuti da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. I contributi concessi sono diretti a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo dell'Amministrazione Comunale erogante, ne consegue pertanto che le somme percepite dai singoli soggetti beneficiari devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in quanto trattasi nello specifico di contributi a fondo perduto, ossia versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

4. I contributi concessi a norma del presente Regolamento devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale
- capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione
- capacità di valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio sotto il profilo culturale, storico, artistico, sportivo, educativo, sociale o per altre finalità pubbliche istituzionali
- realizzazione nel territorio del Comune o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio storico-artistico, della sua cultura e del suo territorio
- effettivo coinvolgimento alle diverse iniziative dei cittadini, dei turisti e delle attività commerciali, turistiche e produttive.

#### **Art. 6**

##### **Programmazione dei benefici economici**

1. L'assegnazione dei contributi è subordinata al reperimento delle risorse necessarie da iscriverne nel bilancio di previsione.

2. Il responsabile dell'adozione del provvedimento con il quale vengono riconosciuti i benefici economici di cui al presente regolamento è il Dirigente del Settore dell'Ente competente per area tematica cui è stato assegnato il relativo budget tramite il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.).

**TITOLO II**  
**PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

**CAPO I – CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIATIVI**

**Art. 7**

**Modalità di richiesta dei contributi**

1. La concessione di contributi è subordinata alla pubblicazione di un avviso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale e alla presentazione di apposita istanza.
2. Nell'avviso pubblico sono predeterminati i termini e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché gli ambiti di intervento che l'Amministrazione Comunale intende sostenere.

**Art. 8**

**Determinazione degli ambiti e delle risorse finanziarie**

1. La Giunta Comunale, in esecuzione dei documenti di programmazione dell'Ente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, individua con propria Deliberazione le risorse finanziarie complessive da destinare ai vari ambiti tematici e alle tipologie di intervento (attività ordinaria e/o manifestazioni/progetti) all'interno di ciascun ambito, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e delle funzioni proprie del Comune.
2. Sulla base delle direttive emanate, ovvero delle risorse previste, dei criteri prestabiliti e/o delle altre statuizioni individuate dalla Giunta Comunale, il Dirigente del Settore competente per area tematica provvede ad approvare i singoli avvisi pubblici che daranno avvio al procedimento, contenenti le modalità e i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei benefici nel rispetto della cornice regolamentare stabilita con il presente atto.

**Art. 9**

**Modalità di presentazione delle domande**

1. Le richieste di contributi dovranno essere indirizzate al Settore del Comune competente per area tematica e dovranno pervenire entro i termini e con le modalità previste dai singoli avvisi pubblici.
2. La domanda di richiesta di contributo, da redigersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione/organismo o da un suo delegato e deve contenere:
  - copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo del soggetto richiedente, qualora non già agli atti del Comune, dai quali sia possibile desumere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o comunque pertinenti agli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione Comunale a garanzia del principio di sussidiarietà orizzontale
  - iscrizione all'Albo/Registro di settore se richiesto dall'Avviso Pubblico
  - iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni associative se richiesto dall'Avviso Pubblico
  - denominazione del richiedente, indirizzo codice fiscale e/o partita IVA



- dichiarazione circa eventuali richieste di contributi avanzate ad altri Enti o da questi già concessi per la stessa iniziativa
- dichiarazione di non aver richiesto e di non voler richiedere sovvenzioni e/o contributi ad altri Uffici del Comune di San Miniato per la stessa iniziativa
- dichiarazione di non occupare, senza titolo, locali di proprietà pubblica per propria sede o per lo svolgimento delle proprie attività
- dichiarazione di non avere debiti o contenziosi con il Comune di San Miniato, fatta salva l'esistenza di uno specifico piano di rientro formalizzato di cui al precedente art. 3 punto 2
- sintetica rendicontazione sociale e descrittiva di eventuali attività/interventi precedenti
- scheda di sintesi, redatta in forma libera, descrittiva del progetto/attività per cui si richiede un contributo, nella quale siano riportate tutte le informazioni utili alla sua valutazione (*i tempi di svolgimento dell'iniziativa, destinatari dell'azione e/o i beneficiari, gli obiettivi ed i costi, etc.*)
- *curriculum* del soggetto richiedente e, nel caso delle Associazioni, anche l'indicazione del numero degli iscritti, del numero di fruitori potenziali dell'attività
- dichiarazione circa l'entità e la provenienza di eventuali risorse autonome (*sponsorizzazioni, compartecipazione alle spese di Enti o Fondazioni private etc.*)
- dichiarazione su eventuali altri contributi concessi dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno per altre iniziative
- ogni altra dichiarazione/elemento richiesto dai singoli avvisi pubblici.

## **Art. 10**

### **Valutazione delle domande**

1. La valutazione delle domande è demandata ad una Commissione di valutazione nominata dal Dirigente del Settore competente per area tematica e composta da dipendenti del Comune, da individuare preferibilmente sulla base del *curriculum* professionale e/o dell'esperienza maturata nell'ambito del Settore di pertinenza e comunque di categoria non inferiore a C. La suddetta commissione potrà eventualmente essere presieduta dallo stesso Dirigente.
2. La Commissione valuta l'ammissibilità della domanda di contributo sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, tenendo in considerazione le condizioni predeterminate nel singolo Avviso Pubblico.
3. Esaminando le schede di sintesi allegate alla domanda di partecipazione è assegnato un punteggio sulla base del quale sono concessi i contributi.
4. Il punteggio di valutazione dovrà essere modulato in sede di singolo Avviso Pubblico a seconda della tematica di intervento, secondo i seguenti criteri suddivisi per area di azione. L'avviso pubblico potrà riportare una o più aree di azione di seguito indicate con il relativo punteggio:

#### **Area di Azione - Rapporto dell'attività/intervento proposto con il territorio locale**

*Range di punteggio: da minimo 0 a massimo 6 punti:*

- continuità negli anni dell'intervento (solo per le attività ordinarie o manifestazioni ricorrenti)
- consolidamento dell'intervento/attività nel tessuto sociale

- importanza aggregativa e sociale dell'attività/intervento proposto
- capacità di coinvolgimento della popolazione del Comune di San Miniato

#### **Area di Azione - Qualità dell'attività/intervento proposto**

*Range di punteggio: da minimo 0 a massimo 15 punti:*

- particolare attinenza del progetto con gli ambiti tematici indicati nell'Avviso Pubblico
- originalità ed innovatività dell'attività/intervento (solo per manifestazioni, interventi, progetti etc)
- iniziativa promossa da più soggetti
- gratuità di accesso alle attività organizzate
- presenza di interventi atti a favorire categorie di cittadini diversamente abili e/o svantaggiati

#### **Area di Azione - Capacità organizzativa del soggetto richiedente**

*Range di punteggio: da minimo 0 a massimo 9 punti:*

- eventuale rendicontazione sociale e descrittiva di attività/interventi precedenti
- valutazione del *curriculum* dell'ente richiedente
- nel caso delle associazioni valutazione del numero di persone iscritte, del numero di fruitori potenziali dell'attività (solo per le attività ordinarie o manifestazioni ricorrenti)

#### **Area di Azione - Dichiarazioni soggetto richiedente**

*Range di punteggio: da minimo 0 a massimo 3 punti:*

- eventuale dichiarazione del soggetto richiedente con la quale viene assunto un impegno formale a svolgere l'attività o la manifestazione indipendentemente dall'eventuale contributo del Comune, ricorrendo anche a contributi e/o sponsorizzazione dei privati.

### **Art. 11**

#### **Determinazione dell'ammontare dei contributi**

1. La concessione dei contributi avverrà sino ad esaurimento della dotazione economica disponibile e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla Giunta Comunale e riportati nei singoli Avvisi Pubblici; il contributo finanziario potrà ammontare ad un massimo del 90% del costo dell'iniziativa o della gestione ordinaria delle attività del soggetto istante (derivante dalla differenza tra uscite e entrate).
2. La Giunta Comunale in sede di approvazione della Deliberazione di individuazione degli ambiti tematici e delle risorse finanziarie disponibili di cui al precedente art. 8:
  - stabilisce la misura percentuale ammissibile nel rispetto del limite massimo indicato al punto 1) e che corrisponde al 90% del costo dell'iniziativa/progetto (derivante dalla differenza tra uscite e entrate)
  - individua l'importo massimo concedibile per i singoli contributi
  - può prevedere la redistribuzione in parti uguali di eventuali risorse residuali del bando che non fossero assegnate, comunque sempre nel rispetto del limite massimo della misura percentuale ammissibile eventualmente deliberata dalla Giunta Comunale, che potrà essere del 90% del costo dell'iniziativa o, qualora diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, potrà essere di misura inferiore.
3. Qualora la differenza tra entrate e uscite evidenziasse una passività rispetto a quella

preventivata, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

4. La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi del progetto e ricavi dello stesso a consuntivo.

5. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande.

## **Art. 12**

### **Erogazione dei contributi**

1. Alla liquidazione del contributo si provvede, al termine dell'istruttoria, attraverso apposita Determinazione del Dirigente dell'Ente competente per area tematica.

2. L'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto.

3. A conclusione delle attività o iniziative/manifestazioni, il beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, deve presentare la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente associativo:

- rendiconto di gestione dell'attività o della iniziativa svolta
- specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge
- copie delle fatture a dimostrazione della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa
- rendicontazione sociale e descrittiva dell'iniziativa, materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune
- dichiarazione del soggetto beneficiario comprovante che le fatture, presentate in copia, non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o privati
- indicazione degli estremi relativi all'intestazione, al numero del conto corrente bancario o postale e alla sede di riferimento
- ogni altra dichiarazione/documentazione ritenuta pertinente e richiesta nei singoli Avvisi Pubblici.

4. Ai fini della rendicontazione del contributo, non vengono considerate le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo effettuati dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

5. Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti spese:

- non direttamente riferibili all'iniziativa/progetto o all'attività svolta
- documentate in modo generico e forfettario
- documentate da scontrini fiscali in misura superiore al 5% del contributo totale assegnato

6. La concessione del contributo economico non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità di concessione per gli anni successivi.

## **Art. 13**

### **Decadenza**

1. Decadono dal beneficio concesso ai sensi del presente regolamento i soggetti che:

- non realizzino l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il contributo economico o la realizzino in maniera non conforme al progetto presentato al Comune di San Miniato,

senza prima avere acquisito il *nulla osta* del Dirigente del Settore dell'Ente competente per area tematica

- realizzino l'attività o l'iniziativa in modo irregolare e non conformemente alle norme
- impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio
- non presentino la richiesta di liquidazione nei tempi indicati o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima
- incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato

2. Nelle ipotesi sopra descritte il Dirigente del Settore dell'Ente competente per area tematica può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformasse alle direttive impartite, il suddetto Dirigente, con apposito provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio.

3. La dichiarazione di decadenza comporta la non erogabilità del contributo e potrà essere considerata dall'Amministrazione Comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche nel biennio successivo.

#### **Art. 14**

##### **Altre procedure di assegnazione dei contributi**

1. Qualora le disponibilità economiche non permettessero la programmazione dei benefici economici di cui al precedente art. 6, la Giunta Comunale può procedere all'approvazione di una procedura per la concessione di contributi economici che, eventualmente, potranno essere erogati quando e se verranno successivamente individuate delle risorse economiche. La procedura di assegnazione dei contributi (avviata e conclusasi con l'approvazione di una graduatoria in assenza di risorse economiche che verranno eventualmente assegnate successivamente) dovrà sempre rispettare le disposizioni di cui al Titolo I e agli artt. 7-13 del Capo I, Titolo II del presente Regolamento, nel pieno rispetto dei principi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. La Giunta Comunale potrà inoltre procedere a finanziare avvisi pubblici già espletati, al fine di attribuire risorse economiche a soggetti che, pur avendo presentato progetti meritevoli di essere sostenuti da parte del Comune, che sono stati pertanto inseriti in una graduatoria di merito, non siano stati però finanziati per esaurimento della dotazione economica inizialmente deliberata.

## CAPO II – CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

### Art. 15

#### Caratteristiche dei contributi

1. L'Amministrazione Comunale si riserva con il presente Regolamento di emanare avvisi pubblici relativi alla concessione di contributi economici anche a favore di persone fisiche, nella modalità di erogazione diretta e/o tramite *voucher*.
2. I contributi economici a favore delle persone fisiche e in particolare delle famiglie, nell'area tematica delle politiche educative, sociali, sportive, culturali e ricreative sono previsti con la finalità di assicurare il diritto all'educazione, allo sviluppo dell'identità personale e sociale dei cittadini, alla promozione culturale e sportiva, nel rispetto della libertà e della dignità della persona.
3. I contributi a persone fisiche si configurano come sostegni al reddito e non sono erogati per l'organizzazione di iniziative, progetti, attività o manifestazioni.
4. Il Comune privilegia l'accesso ai benefici di cui al precedente punto 2) tramite *voucher* rispetto ai trasferimenti monetari, tutela la possibilità di scelta del cittadino e procede a selezionare, previa indizione di apposito Avviso Pubblico, le potenziali organizzazioni che possano partecipare a progetti specifici rivolti ai cittadini.

### Art. 16

#### Clausola di rinvio

1. Si rinvia per il dettaglio delle modalità di presentazione delle domande, dei requisiti di ammissione, valutazione e erogazione dei contributi economici ai singoli avvisi pubblici.
2. Resta inteso il rispetto dei seguenti criteri da dettagliare in relazione al caso specifico in sede di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici:
  - indicazione della tipologia del contributo erogabile in forma di contributo diretto e/o tramite *voucher*
  - indicazione del valore del contributo erogabile, che potrà essere eventualmente calcolato/modulato sulla base della situazione economica (I.S.E.E.) del nucleo familiare richiedente
  - indicazione di eventuale precedenza per nuclei con indicatore I.S.E.E. più basso
  - obbligo di residenza nel territorio del Comune di San Miniato
  - indicazione della riserva in capo al Comune di incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti pregressi maturati dai soggetti percettori e/o dai componenti del nucleo richiedente nei confronti del Comune stesso.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 17**

#### **Controlli**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sia sulla documentazione presentata a corredo delle domande di richiesta dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa e/o svolgimento dell'attività ordinaria nonché degli interventi in ambito educativo.
2. In ogni caso il Comune per ogni concessione di contributo verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 18**

#### **Responsabilità**

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione si costituisca tra i soggetti beneficiari e eventuali terzi per lo svolgimento delle attività/iniziative.
2. Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative per le quali ha concesso benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevono dal Comune stesso i suddetti benefici.
3. Parimenti le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.
4. Nessun rapporto e obbligazione verso terzi possono essere fatti valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.

### **Art. 19**

#### **Clausole di salvaguardia**

1. La pubblicazione degli avvisi pubblici da parte dei singoli Settori dell'Ente e la presentazione delle relative istanze di contributo in adempimento del presente regolamento non comportano per il Comune alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di assegnazione dei contributi senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese eventualmente sostenute dall'interessato.

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO**  
**SETTORE**

**CAPO I - FORME DI COLLABORAZIONE**

**Art. 20**

**Obiettivi della collaborazione**

1. Il presente Titolo, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuove la collaborazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
2. Gli Enti del Terzo Settore, nel decidere liberamente di collaborare con il Comune nell'individuazione degli obiettivi di sviluppo culturale, sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.
3. La scelta dell'Amministrazione Comunale di valorizzare il ruolo dell'associazionismo attraverso forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore è in linea con quanto previsto nello Statuto Comunale che stabilisce che il Comune sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni, riconoscendo e garantendo le forme di partecipazione e tutte le attività che concorrono al progresso materiale e alla crescita civile e culturale della Comunità.

**Art. 21**

**Definizioni generali**

1. Il presente Regolamento intende normare i procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti, prevedendo l'enunciazione di alcuni principi generali applicabili in presenza delle condizioni previste dagli artt. 55 e 56 del D. Leg.vo n. 117/2017 e ss.mm.ii. disciplinanti gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzioni.
2. La co-programmazione è una modalità di programmazione della Pubblica Amministrazione, che, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore.
3. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra Amministrazioni e privato sociale e trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
4. L'accreditamento si configura quale declinazione della co-progettazione che si caratterizza per una forma peculiare di individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato e la successiva gestione della fase operativa; il momento dell'accreditamento assume nello specifico valore autorizzativo dei soggetti che diventeranno protagonisti della co-progettazione, nella quale verranno definite le caratteristiche degli interventi/attività da realizzare.

5. La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune nel perseguimento del pubblico interesse.

#### **Art. 22**

##### **Cornice normativa**

1. La disciplina applicabile in via generale alle forme di collaborazione come sopra descritte è contenuta negli artt. 55 e 56 del D. Leg.vo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. c.d. *“Codice del Terzo Settore”*, nella L.R.T. n. 65/2020 *“Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore Toscano”* e nel Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con il quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti Locali per la disciplina degli artt. 55 e 56 che definiscono la cornice procedurale di attuazione delle stesse norme.
2. Si rinvia alla cornice normativa sopra indicata per la definizione della procedura di dettaglio applicabile agli istituti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.



## CAPO II - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

### Art. 23

#### Ambito della disciplina

1. Il presente Capo introduce una disciplina che interessa il mondo associazionistico del territorio e rende opportuna una regolamentazione speciale che, pur non configurandosi in senso stretto come procedimento di erogazione di contributi economici, prevede un trasferimento di risorse economiche non assimilabili a delle prestazioni di servizio e destinate al perseguimento di attività di interesse generale in collaborazione con il Comune.
2. La disciplina concorre a realizzare l'intento di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, responsabilizzando i soggetti del Terzo Settore, in quanto soggetti attivi della comunità locale e partner importanti per la costruzione di politiche di cittadinanza attiva.

### Art. 24

#### Convenzioni

1. Nel presente Regolamento si disciplina la cornice generale di individuazione del procedimento relativo alla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 56 del Codice del Terzo Settore nel rispetto della normativa individuata nel precedente art. 22 e nei limiti delle disponibilità di Bilancio annualmente stabilite.
2. La disciplina di dettaglio, nell'ambito della presente cornice generale, troverà attuazione negli avvisi pubblici con i quali verranno indette le singole selezioni pubbliche da parte del Dirigente del Settore dell'Ente competente per area tematica, a seguito dell'individuazione delle aree di intervento, delle finalità e delle risorse disponibili da parte della Giunta Comunale.
3. Gli ambiti di possibile oggetto delle convenzioni sono previsti dall'art. 5 co. 1 del Codice del Terzo Settore che individua in particolare le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che possono essere esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del Terzo Settore.
4. Attraverso il ricorso a questa forma di collaborazione l'Amministrazione Comunale garantisce una maggiore economicità delle attività laddove la valutazione della convenienza non riguarda la possibilità di perseguire risultati di minor costo, ma la finalità di raggiungere un valore aggiunto di rilievo sociale per la collettività rispetto al risultato diretto degli interventi (*obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza euro-unitaria ha evidenziato come fondamento della disciplina*).
5. Gli Enti Locali possono sottoscrivere le convenzioni sulla base di quanto previsto dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore:
  - esclusivamente con le organizzazioni di volontariato (O.D.V.) e le associazioni di promozione sociale (A.P.S.) iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)
  - se sono convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato
  - se prevedono esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle

associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

6. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante l'indizione di apposite procedure pubbliche comparative riservate alle medesime.

7. L'Amministrazione Comunale dovrà pubblicare sul proprio sito informatico gli atti di indizione delle apposite selezioni pubbliche e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti dovranno formare oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazioni Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

#### **Art. 25**

##### **Fase di valutazione**

1. La Giunta Comunale valuta quali attività di interesse generale di cui al precedente art. 24, a favore dei cittadini e del territorio, sia opportuno assicurare attraverso rapporti di collaborazione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

2. Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il crono-programma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

#### **Art. 26**

##### **Stipula delle convenzioni**

1. Il Comune stipula specifiche convenzioni con le O.D.V. (Organizzazioni di Volontariato) e le A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale) valutate idonee sulla base degli indirizzi progettuali posti a base della selezione pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. L'affidamento della realizzazione dei progetti, a seguito della conclusione della procedura amministrativa, è sancita dal Dirigente del Settore dell'Ente competente per area tematica al termine della valutazione effettuata da una Commissione nominata per tale finalità.

3. Le convenzioni devono contenere, tenuto conto della tipologia specifica di attività, almeno le seguenti pattuizioni, tenendo conto che la procedura non si configura quale affidamento di servizi bensì come attivazione di un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune:

- la descrizione dei rapporti assunti dalle parti

- oggetto dell'attività e garanzia di continuità della stessa
- modalità che assicurino i diritti degli utenti
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento
- contenuto e modalità dell'apporto volontario
- numero e eventuale qualifica professionale delle persone impegnate
- modalità di raccordo e coordinamento con l'Ente Pubblico
- durata del rapporto convenzionale
- modalità di risoluzione del rapporto convenzionale
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità
- sostenibilità economica e modalità di rimborso delle spese
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

#### **Art. 27**

##### **Attuazione delle convenzioni**

1. L'Amministrazione Comunale e gli Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finali, previste nella convenzione.
2. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente, laddove rilevante tenuto conto delle attività svolte, agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico etc.
3. Per quanto riguarda le eventuali iniziative/attività all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa/attività.

#### **Art. 28**

##### **Realizzazione degli interventi**

1. L'Ente convenzionato garantisce la realizzazione degli interventi secondo quanto specificato nel Progetto di gestione presentato in sede di partecipazione alla selezione pubblica, avvalendosi dei propri volontari, dipendenti e collaboratori, nei limiti previsti dal D. Leg.vo n. 117/2017 e ss.mm.ii., con specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.
2. Ai sensi dell'art. 17 del D. Leg.vo n. 117/2017 e ss.mm.ii. si definisce "*volontario*" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
3. In particolare:
  - l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario
  - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

4. A norma dell'art. 18 del D. Leg.vo n. 117/2017 e ss.mm.ii. l'Ente convenzionato deve stipulare apposita polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale (ex art. 18 co. 3 del D. Leg.vo n. 117/2017 e ss.mm.ii.) che provvederà al rimborso previa presentazione della documentazione della spesa sostenuta al riguardo nel rendiconto generale.

## **Art. 29**

### **Rimborsi spese**

1. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Il Comune liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute. Risulta esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

3. Le spese rimborsabili sono di massima le seguenti:

A) Spese per i volontari:

- rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione Comunale in sede di valutazione dell'idoneità
- spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale
- spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche
- spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione

B) Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate:

- assicurazione e bollo
- spese per carburanti e materiali sostenuti per il servizio
- pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili
- manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica
- pulizia esterna e interna degli automezzi destinati al servizio
- ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio

C) Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate:

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali
- interessi su mutui e ammortamento immobili

D) Spese operative:

- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate
- spese di cancelleria

E) Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate:

- stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato
- assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
- coordinamento tecnico amministrativo dei volontari e/o operatori
- spese per la sede.

4. Le singole convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.

5. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

6. In sede convenzionale può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche.

7. Per le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si rinvia in analogia e per quanto applicabile alla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come richiamata dal D.M. n. 72/2021.

## TITOLO IV FORME DI PUBBLICIZZAZIONE

### Art. 30

#### Trasparenza e pubblicità

1. L'Amministrazione Comunale pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato nella sezione *"Amministrazione trasparente"* – *"Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"* – sotto sezione *"Criteri e modalità"* del sito web del Comune nonché nella raccolta dei Regolamenti.
3. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione *"Amministrazione trasparente"* - *"Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"* – sotto sezione *"Atti di concessione"* nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Leg.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto previsto dalle Deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) emanate in materia.
4. La pubblicazione in *"Amministrazione trasparente"* costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
5. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, alla situazione finanziaria e/o di disagio economico sociale degli interessati.
6. Si applicano in materia gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. di cui all'art. 1 cc. 125-129 della Legge n. 124/2017.
7. Resta valida ogni altra forma di pubblicazione degli interventi disposta in applicazione del presente Regolamento prevista da ulteriori norme di legge e/o regolamento.

### Art. 31

#### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione, ai sensi dell'art. 83 co. 5 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107/2000 e ss.mm.ii.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione implicita delle norme regolamentari previgenti in materia di concessione di contributi economici dell'Ente negli ambiti tematici di cui al precedente art. 4.